Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I Anno 102° — Numero 278

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 10 novembre 1961 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TEL. 650-139 650 841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA — TEL. 841-089 848-184 841-737 886-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI (Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 - Semestrale L. 7.380 - Trimestrale L. 4.020 - Un fascicolo L. 60 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 - Semestrale L. 6.520 - Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 - Trimestrale L. 3.010 - Un fascicolo L. 50 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 278 DEL 10 NOVEMBRE 1961:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 48: **Società per azioni Vetreria savonese Angelo Viglienzoni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 25 ottobre 1961. — **Società generale elettrica della Sicilia, per azioni, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 25 ottobre 1961. — **Armatrice Santa Rosalia, società per azioni, in Palermo:** Prestito obbligazionario 6 % 1958-1965 - Obbligazioni sorteggiate il 20 ottobre 1961. — **Armatrice Santa Rosalia, società per azioni, in Palermo:** Prestito obbligazionario 7 % 1958-1965 - Obbligazioni sorteggiate il 20 ottobre 1961. — **Società per azioni Birra Peroni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 23 ottobre 1961. — **Cremeria emiliana, società per azioni, in Cavriago:** Obbligazioni sorteggiate il 28 ottobre 1961. — **Società per azioni Ditta Carlo Weingril, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 27 ottobre 1961. — **Società per azioni Castellani e Bonani succ. D. Casalini, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 21 ottobre 1961. — **Motta, società per azioni, per l'industria dolciaria e alimentare, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 25 ottobre 1961. — **I.C.L.E. - Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero:** Obbligazioni sorteggiate il 16 e 17 ottobre 1961. — **Comune di Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 25 ottobre 1961. — **Amicizia, società di navigazione per azioni, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 24 ottobre 1961. — **Ferrovie e tranvie vicentine, società per azioni, in Vicenza:** Obbligazioni sorteggiate il 24 ottobre 1961. — **Società anonima industria laterizi, per azioni, in Legnago:** Obbligazioni sorteggiate il 28 ottobre 1961. — **Società per azioni Officine meccaniche Bertoni e Cotti, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 20 ottobre 1961. — **RASIOM - Raffinerie Siciliane Olii Minerali, società per azioni, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 25 ottobre 1961. — **S.A.S.A. - Società per Azioni Scatolificio Ambrosiano, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1961. — **Cotonificio f.lli Dell'Acqua, società per azioni, in Legnano:** Obbligazioni sorteggiate il 24 ottobre 1961. — **Tilane, Società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1961. — **Comune di Milano:** Obbligazioni del prestito obbligazionario « Comune di Milano 6 % 1949 - A.T.M. », sorteggiate il 18 ottobre 1961. — **S.I.L. - Società Immobile Livorno, per azioni, in Genova:** Rimborso di obbligazioni. — **G. Panizza e C., società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 27 ottobre 1961. — **Officine elettromeccaniche Conforti, società per azioni, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 25 ottobre 1961. — **Società grandi alberghi siciliani, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 28 ottobre 1961. — **Città di Torino - Prestito Città di Torino, emissione 1937:** Obbligazioni sorteggiate il 23 ottobre 1961. — **Amministrazione provinciale di Como:** Obbligazioni sorteggiate il 25 ottobre 1961. — **Cartiera di Germagnano, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 19 settembre 1961. — **S.I.V. - Società Imballaggi Vinovo, per azioni, in Vinovo:** Obbligazioni sorteggiate il 27 ottobre 1961. — **Prima manifattura veneta di medicazione antisettica G. Pozzani, in Vicenza:** Obbligazioni sorteggiate il 26 ottobre 1961. — **Wunster, società per azioni, in Bergamo:** Obbligazioni sorteggiate il 28 ottobre 1961. — **Società per azioni A. G. Manzi e C., in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 25 ottobre 1961. — **S.A.I.P. - Società Azionaria Immobiliare Primavera, in Peschiera del Garda:** Obbligazioni sorteggiate il 25 ottobre 1961. — **A.C.E.T. - Società azionaria azienda cartaria emiliana triveneta, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 23 ottobre 1961. — **Società per azioni Angelo e Mario f.lli Bettini, in Lecco:** Obbligazioni sorteggiate il 27 ottobre 1961. — **I.L.S.E.A. - Industria Leganti Stradali e Affini, società per azioni, in Valmadrera:** Obbligazioni sorteggiate il 12 ottobre 1961. — **I.R.I. - Istituto per la ricostruzione industriale:** Obbligazioni I.R.I. 6 % 1955-1975 sorteggiate il 7 novembre 1961. — **I.R.I. - Istituto per la ricostruzione industriale:** Obbligazioni I.R.I. 6 % 1956-1976 sorteggiate il 7 novembre 1961. — **I.R.I. - Istituto per la ricostruzione industriale:** Obbligazioni I.R.I. 6 % 1957-1977 sorteggiate il 7 novembre 1961. — **SFAI - Società Agricola Industriale, società per azioni, in Valdagno:** Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1961. — **Società per azioni Cappellificio Cervo, in Sagliano:** Obbligazioni sorteggiate il 27 ottobre 1961. — **Società per azioni Mario Sansoè, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 27 ottobre 1961. — **Montecatini, società generale per l'industria mineraria e chimica, in Milano:** Errata-corrige.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 20 ottobre 1961, n. 1149.

Vendita a trattativa privata in favore degli Istituti ospitalieri di Milano di un'area di circa metri quadrati 126.260 facente parte del complesso patrimoniale disponibile denominato « ex Piazza d'armi di Baggio », sito in detta città.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' autorizzata la vendita a trattativa privata in favore degli Istituti ospitalieri di Milano di un'area di circa metri quadrati 126.260 facente parte del complesso patrimoniale disponibile denominato « ex Piazza d'armi di Baggio », sito in detta città, per il prezzo di lire 433.800.000.

Tale area, delimitata nell'unita planimetria con le lettere *A, B, C, D, E, F* e *G*, è destinata alla costruzione di un nuovo ospedale di zona capace di non meno di 800 posti-letto.

Il Ministro per le finanze provvederà, con proprio decreto, all'approvazione del relativo contratto.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 ottobre 1961

GRONCHI

FANFANI — TRABUCCHI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1961, n. 1150.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Liceo scientifico statale di via Figlie dei Militari di Torino.

N. 1150. Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Liceo scientifico statale di via Figlie dei Militari di Torino, viene eretta in ente morale, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 novembre 1961
Atti del Governo, registro n. 141, *foglio n.* 73. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1961, n. 1151.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Liceo scientifico statale di Manfredonia (Foggia).

N. 1151. Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Liceo scientifico statale di Manfredonia (Foggia), viene eretta in ente morale, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 novembre 1961
Atti del Governo, registro n. 141, *foglio n.* 74. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1961, n. 1152.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto magistrale statale di Molfetta (Bari).

N. 1152. Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto magistrale statale di Molfetta (Bari), viene eretta in ente morale, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 novembre 1961
Atti del Governo, registro n. 141, *foglio n.* 75. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1961, n. 1153.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di San Daniele del Friuli (Udine).

N. 1153. Decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di San Daniele del Friuli (Udine), viene eretta in ente morale, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 novembre 1961
Atti del Governo, registro n. 141, *foglio n.* 63. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1961.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona comprendente il centro abitato e terreni circostanti, sita nell'ambito del comune di Montalcino (Siena).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Siena per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 18 marzo 1958 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona comprendente il centro abitato del comune di Montalcino (Siena) e terreni circostanti;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Montalcino;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per il preventiva approvazione, qualsiasi progetto di costruzione che si intenda erigere nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè oltre a formare dei quadri naturali di non comune bellezza panoramica, aventi valore estetico e tradizionale, offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere lo spettacolo di quelle bellezze;

Decreta:

La zona comprendente il centro abitato e terreni circostanti, sita nel territorio del comune di Montalcino (Siena), così delimitata: dalla Strada provinciale Traversa in prossimità del podere « Fontenella » si svolge in direzione nord-est, lungo la strada vicinale che conduce al podere « Pescaia di Sopra »; da questo punto, lungo la medesima strada fino alla particella n. 70 poi, in direzione ovest, lungo i confini esterni delle particelle numeri 70, 35, 38, 37 e 36 del foglio n. 85, fino ad incontrare l'incrocio della via Castellana con la strada vicinale Madonna delle Grazie. Da qui, lungo quest'ultima strada, sempre in direzione ovest, fino ad incontrare la via del Toro, quindi lungo questa via, che con una curvatura verso sud conduce alla particella 134 del foglio n. 82, nei pressi del podere « Scopeto ». Da questo punto, lungo il confine esterno delle particelle 131, 135, 136 e 153 del foglio n. 82 fino alla località « Scopetino ». Di qua in direzione est, lungo la strada di campo fino al podere « Luogo Nuovo », quindi in direzione sud-est, seguendo la strada vicinale di Scranacuoio fino ad incontrare il limite di un dirupo delimitato dal bordo esterno delle particelle numeri 17, 24, 38, 46, 41 e 42 del foglio n. 102. Da questo punto, lungo la strada traversa dei « Monti » fino al podere « Osticcio » in località « Madonna del Latte ». Dal podere suddetto, in direzione est, lungo il bordo esterno delle particelle numeri 50, 54, 61 e 62 del foglio n. 103 fino ad incontrare la strada Montalcino-S. Antonio. Quindi risalendo detta strada, in direzione nord-est per breve tratto, poi in direzione est, lungo la strada vicinale situata ai bordi esterni delle particelle numeri 4, 41, 42, 43 e 45, del foglio n. 103 fino alla Strada provinciale Traversa. Lungo un breve tratto di questa, in direzione est, fino ad incontrare il punto di partenza, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Siena.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Siena, curerà che il comune di Montalcino provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 20 ottobre 1961

p. *Il Ministro*: BADALONI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Siena

Verbale dell'adunanza del 18 marzo 1958

Oggi 18 marzo 1958, alle ore 10,30, presso la sede della Soprintendenza ai monumenti e alle gallerie di Siena si è riunita la Commissione per la tutela delle bellezze naturali per la provincia di Siena, per la discussione del seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

2) MONTALCINO : Proposta di vincolo del centro abitato e della zona circostante il centro stesso.

(*Omissis*).

2) MONTALCINO: Centro abitato e zona circostante il centro stesso.

Il presidente comunica che la Commissione dovrebbe deliberare sui provvedimenti da prendere onde tutelare la zona di Montalcino.

Si apre la discussione e il sindaco interessato illustra ai presenti il punto di vista di quell'Amministrazione comunale, punto di vista che è nettamente favorevole al vincolo — purchè questo non significhi divieto assoluto di costruibilità — in quanto la mancanza di una efficace protezione porterà senza dubbio a compromettere irrimediabilmente una delle peculiari caratteristiche di Montalcino: quella panoramica.

Il sindaco stesso espone quindi la preoccupazione della Amministrazione comunale per la ricerca delle aree fabbricabili in considerazione della particolare condizione topografica di quel capoluogo.

Il presidente assicura il sindaco che il vincolo panoramico non vuol significare divieto assoluto di costruibilità, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di costruzione che si intenda erigere nella zona interessata.

Il soprintendente richiama l'attenzione del sindaco sulla opportunità di far redigere un piano regolatore al fine di stabilire con precisione le zone fabbricabili e quelle da lasciare a verde. La Soprintendenza darà il proprio appoggio affinchè detto piano possa essere realizzato nei migliori dei modi.

Il geometra Buti, rappresentante dell'Associazione professionisti e artisti raccomanda al sindaco di imporre, nei limiti del possibile, l'adozione di materiali tradizionali per la copertura delle nuove costruzioni.

Il sindaco, nel prendere atto delle raccomandazioni formulate dai signori componenti la Commissione, chiede chiarimenti circa la zona proposta per il vincolo, ed in particolare se il centro abitato sia compreso nella zona da sottoporre a tutela.

Il presidente precisa che anche l'abitato di Montalcino presenta cospicui caratteri di bellezza e quindi si ritiene opportuno includerlo nel vincolo.

Dopo esauriente discussione,

la Commissione

considerato che il centro abitato di Montalcino, nonchè la zona a verde immediatamente circostante, presentano notevole interesse panoramico e paesistico, con numerosi punti di vista accessibili al pubblico, dai quali si può godere la visione di quelle bellezze,

delibera

all'unanimità, di includere nell'elenco delle bellezze naturali della provincia di Siena, ai sensi dell'art. 1, numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, il centro abitato di Montalcino ed una zona ad esso circostante, secondo i seguenti confini, indicati in modo evidente nell'allegato foglio catastale.

Il perimetro della zona da sottoporre a vincolo inizia dalla Strada provinciale Traversa in prossimità del podere « Fontanella » e si svolge in direzione nord-est, lungo la strada vicinale che conduce al podere « Pescaia di Sopra »; da questo punto, lungo la medesima strada fino alla particella n. 70 poi, in direzione ovest, lungo i confini esterni delle particelle numeri 70, 35, 38, 37, 36, del foglio n. 85, fino ad incontrare l'incrocio della via Castellana con la strada vicinale Madonna delle Grazie. Da qui, lungo quest'ultima strada, sempre in direzione ovest, fino ad incontrare la via del Toro, quindi lungo questa via, che con una curvatura verso sud conduce alla particella 134 del foglio 82, nei pressi del podere « Scopeto ». Da questo punto, lungo il confine esterno delle particelle 131, 135, 136, 153, del foglio 82, fino alla località « Scopetino ». Di qua, in direzione est, lungo la strada di campo fino al podere « Luogo Nuovo », quindi in direzione sud-est, seguendo la strada vicinale di Scranacuoio, fino ad incontrare il limite di un dirupo delimitato dal bordo esterno delle particelle numeri 17, 24, 38, 46, 41 e 42 del foglio 102. Da questo punto, lungo la « strada traversa dei Monti » fino al podere « Osticcio » in località « Madonna del Latte ». Dal podere suddetto, in direzione est, lungo il bordo esterno delle particelle numeri 50, 54, 61 e 62 del foglio 103 fino ad incontrare la strada Montalcino-Sant'Antimo. Quindi risalendo detta strada, in direzione nord-est, per un breve tratto, poi in direzione est, lungo una strada vicinale situata ai bordi esterni delle particelle 4, 41, 42, 43, 45, del foglio 103, fino alla Strada provinciale Traversa. Lungo un breve tratto di questa, in direzione est, fino ad incontrare il punto di partenza.

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, il presidente dichiara sciolta la seduta.

Il presidente: ing. G. Bonci CASUCCINI

Il segretario: rag. Marino GIUSTARINI

(7143)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1961.

Sostituzione di un membro del Collegio sindacale del Consorzio nazionale produttori canapa.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1953, n. 42, concernente il riordinamento, ai sensi dell'art. 7 della legge 9 aprile 1953, n. 297, degli enti svolgenti la loro attività nel campo della canapicoltura;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 1954, con il quale è stato provveduto alla costituzione del Collegio dei sindaci del Consorzio nazionale produttori canapa;

Vista la comunicazione con la quale il Ministero del commercio con l'estero ha provveduto a designare il proprio rappresentante in seno a detto Collegio,

Decreta:

Il dott. Antonio Roselli è nominato membro del Collegio dei sindaci del Consorzio nazionale produttori canapa in rappresentanza del Ministero del commercio con l'estero, in sostituzione del dott. Dino Ferroni Carli, titolare di altro incarico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 ottobre 1961

Il Ministro: RUMOR

(7203)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Deposito dello strumento di accettazione della Convenzione concernente gli scambi internazionali di pubblicazioni, adottata a Parigi il 3 dicembre 1958.

Il 2 agosto 1961 in base ad autorizzazione disposta con legge 9 marzo 1961, n. 350, è stato effettuato a Parigi, presso l'Unesco, il deposito dello strumento di accettazione da parte dell'Italia della Convenzione concernente gli scambi internazionali di pubblicazioni adottata a Parigi il 3 dicembre 1958

La Convenzione, ai sensi dell'art. 16, entrerà in vigore, nei confronti dell'Italia, il 2 agosto 1962.

(7165)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di San Giovanni Incarico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956

Con decreto ministeriale in data 4 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1961, registro n. 29 Interno, foglio n. 264, l'Amministrazione comunale di San Giovanni Incarico (Frosinone) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 8.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(7218)

Autorizzazione al comune di Arquata del Tronto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 9 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 1961, registro n. 28 Interno, foglio n. 246, l'Amministrazione comunale di Arquata del Tronto (Ascoli Piceno) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 7.866.595, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7219)

Autorizzazione al comune di Mottafollone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 9 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 1961, registro n. 28 Interno, foglio n. 271, l'Amministrazione comunale di Mottafollone (Cosenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 4.850.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7220)

Autorizzazione al comune di Vicchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 9 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 1961, registro n. 28 Interno, foglio n. 272, l'Amministrazione comunale di Vicchio (Firenze) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 18.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7221)

Autorizzazione al comune di San Marco Argentano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 7 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 1961, registro n. 29 Interno, foglio n. 18, l'Amministrazione comunale di San Marco Argentano (Cosenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 6.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7227)

Autorizzazione al comune di Pontelandolfo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 7 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 1961, registro n. 29 Interno, foglio n. 117, l'Amministrazione comunale di Pontelandolfo (Benevento) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 5.805.730, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7223)

Autorizzazione al comune di Mesola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 7 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1961, registro n. 29 Interno, foglio n. 248, l'Amministrazione comunale di Mesola (Ferrara) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 63.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7224)

Autorizzazione al comune di Lagosanto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 6 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1961, registro n. 29 Interno, foglio n. 250, l'Amministrazione comunale di Lagosanto (Ferrara) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 21.850.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7225)

Autorizzazione al comune di Comacchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 6 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1961, registro n. 29 Interno, foglio n. 249, l'Amministrazione comunale di Comacchio (Ferrara) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 55.460.639, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7226)

Autorizzazione al comune di San Basile ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 6 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 1961, registro n. 28 Interno, foglio n. 270, l'Amministrazione comunale di San Basile (Cosenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 8.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7228)

Autorizzazione al comune di Sant'Arcangelo di Romagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 8 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1961, registro n. 29 Interno, foglio n. 241, l'Amministrazione comunale di Sant'Arcangelo di Romagna (Forlì) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 4.450.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7235)

Autorizzazione al comune di Piane Crati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 6 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 1961, registro n. 28 Interno, foglio n. 269, l'Amministrazione comunale di Piane Crati (Cosenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 4.950.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7229)

Autorizzazione al comune di Pedivigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 5 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 1961, registro n. 29 Interno, foglio n. 13, l'Amministrazione comunale di Pedivigliano (Cosenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7230)

Autorizzazione al comune di Villesse ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 5 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 1961, registro n. 28 Interno, foglio n. 399, l'Amministrazione comunale di Villesse (Gorizia) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 2.722.830, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7231)

Autorizzazione al comune di Turriaco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 5 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 1961, registro n. 28 Interno, foglio n. 400, l'Amministrazione comunale di Turriaco (Gorizia) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.506.939, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7232)

Autorizzazione al comune di Staranzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 6 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 1961, registro n. 29 Interno, foglio n. 107, l'Amministrazione comunale di Staranzano (Gorizia) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.529.843, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7233)

Autorizzazione al comune di Sogliano al Rubicone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 8 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1961, registro n. 29 Interno, foglio n. 242, l'Amministrazione comunale di Sogliano al Rubicone (Forlì) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 17.650.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7236)

Autorizzazione al comune di Toritto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 6 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 1961, registro n. 28 Interno, foglio n. 279, l'Amministrazione comunale di Toritto (Bari) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 25.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7234)

Autorizzazione al comune di Ripatransone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 7 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 34 ottobre 1961, registro n. 29 Interno, foglio n. 278, l'Amministrazione comunale di Ripatransone (Ascoli Piceno) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 17.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7237)

Autorizzazione al comune di Ortezzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 31 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 1961, registro n. 29 Interno, foglio n. 138, l'Amministrazione comunale di Ortezzano (Ascoli Piceno) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 6.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7239)

Autorizzazione al comune di Montelparo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 7 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1961, registro n. 29 Interno, foglio n. 279, l'Amministrazione comunale di Montelparo (Ascoli Piceno) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7240)

Autorizzazione al comune di Castelfidardo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 11 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1961, registro n. 29 Interno, foglio n. 273, l'Amministrazione comunale di Castelfidardo (Ancona) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 15.750.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7241)

Autorizzazione al comune di Ponzano di Fermo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 31 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 1961, registro n. 29 Interno, foglio n. 137, l'Amministrazione comunale di Ponzano di Fermo (Ascoli Piceno) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 4.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7238)

Autorizzazione al comune di Monsano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 11 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1961, registro n. 29 Interno, foglio n. 275, l'Amministrazione comunale di Monsano (Ancona) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 7.475.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7243)

Autorizzazione al comune di Morro d'Alba ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 11 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1961, registro n. 29 Interno, foglio n. 271, l'Amministrazione comunale di Morro d'Alba (Ancona) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 5.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7244)

Autorizzazione al comune di Ostra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 7 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1961, registro n. 29 Interno, foglio n. 272, l'Amministrazione comunale di Ostra (Ancona) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 3.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7245)

Autorizzazione al comune di Bucine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 6 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1961, registro n. 29 Interno, foglio n. 246, l'Amministrazione comunale di Bucine (Arezzo) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 15.950.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7246)

Autorizzazione al comune di Laterina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 9 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 1961, registro n. 28 Interno, foglio n. 245, l'Amministrazione comunale di Laterina (Arezzo) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 7.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7247)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio irriguo e di miglioramento fondiario « Gambarello », con sede nel comune di Chiusa Pesio (Cuneo).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste numero 19907, in data 28 ottobre 1961, è stato approvato, con modifiche, ai sensi e per gli effetti degli articoli 60 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, lo statuto del Consorzio irriguo di miglioramento fondiario « Gambarello » con sede nel comune di Chiusa Pesio (Cuneo), deliberato dall'assemblea generale dei consorziati nella adunanza dell'8 luglio 1956.

(7149)

MINISTERO DEI TRASPORTI

ISPETTORATO GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

Immatricolazione di veicoli destinati al trasporto di cose. Trasferimento di proprietà ed autorizzazioni al trasporto di cose. (Circolare n. 100/1961).

Con le circolari 86/1961 e 93/1961 vennero dettate disposizioni riguardanti l'immatricolazione ed il rilascio del documento di circolazione degli autoveicoli o rimorchi destinati al trasporto di cose.

Allo scopo di aggiornare e coordinare la materia si dettano le seguenti istruzioni che sostituiscono quelle emanate con le circolari 86/1961 e 93/1961 che sono abrogate.

A. — DISPOSIZIONI GENERALI

1) *Immatricolazone di veicoli destinati al trasporto di cose e documento di circolazione:*

a) quando si tratti di veicolo non immatricolato da destinare al trasporto di cose proprie (art. 1 della legge 20 giugno 1935, n. 1349), ovvero al trasporto di cose per conto di terzi (art. 2 della stessa legge), gli Ispettorati della motorizzazione civile rilasciano ai richiedenti il documento di circolazione, unitamente alla licenza al trasporto di cose proprie od alla autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi, accordabili con l'osservanza delle disposizioni disciplinatrici in materia (di blocco delle autorizzazioni, condizioni, termini, ecc.).

Qualora, invece, il richiedente non dimostri di possedere i requisiti per ottenere il titolo per effettuare i trasporti, poichè il veicolo privo del titolo non può circolare neanche vuoto, l'Ispettorato non provvede alla immatricolazione e non rilascia conseguentemente il documento di circolazione;

b) quando si tratti di veicolo da destinare al servizio pubblico di piazza per trasporto di cose (art. 4 della legge n. 1349), gli Ispettorati della motorizzazione civile provvedono alla immatricolazione e rilasciano il documento di circolazione, soltanto quando venga esibita una dichiarazione rilasciata dal sindaco, attestante che la ditta richiedente ha il titolo per l'assegnazione dell'autorizzazione per il servizio pubblico di piazza nei limiti numerici stabiliti dal Consiglio comunale e siano state osservate le norme prescritte nel decreto ministeriale 8 ottobre 1955 contenente le direttive generali circa il decentramento dei servizi dei trasporti.

Qualora il richiedente non esibisca il predetto attestato, l'Ispettorato non provvede alla immatricolazione e non rilascia il documento di circolazione.

2) *Trasferimenti di proprietà:*

a) nel caso di trasferimenti di proprietà, nella stessa Provincia, di veicoli destinati al trasporto di cose, poichè per adibire detti veicoli all'uso cui sono destinati occorre che il nuovo proprietario sia in possesso del titolo prescritto, ed il relativo accertamento non può essere esperito dall'Ufficio del pubblico registro automobilistico, detto Ufficio, annotato il trasferimento nel documento di circolazione, trasmette il documento stesso all'Ispettorato della motorizzazione civile che lo restituisce all'interessato con la osservanza delle modalità stabilite dal precedente punto 1), e cioè solo nel caso che il nuovo proprietario abbia il prescritto titolo per circolare.

Qualora il richiedente non abbia il titolo prescritto per effettuare il trasporto, l'Ispettorato non provvede al rilascio del documento di circolazione e lo trattiene in atti, in attesa che venga dimostrato il titolo suddetto;

b) nel caso di trasferimento di proprietà nel quale l'acquirente risieda in Provincia diversa da quella ove il veicolo è immatricolato, poichè occorre una nuova immatricolazione si osservano le disposizioni di cui al precedente punto 1). Il pubblico registro automobilistico trasmette, in questo caso, la carta di circolazione all'Ispettorato della motorizzazione civile nella cui circoscrizione è la località dove risiede il nuovo proprietario.

3) *Divieto di omissione di estratto di documento di circolazione*:

Nei casi previsti nelle lettere *a*) e *b*) del precedente punto 2) non può essere rilasciato al nuovo intestatario del documento di circolazione l'estratto del documento stesso.

B. — PROCEDURA PER L'IMMATRICOLAZIONE ED IL RILASCIO DEL DOCUMENTO DI CIRCOLAZIONE

Ai sensi dell'art. 4 del decreto 5 settembre 1961 non è ammessa l'immatricolazione di un veicolo destinato al trasporto di cose, se al proprietario non sia stato previamente rilasciato il titolo per effettuare i trasporti.

Ne consegue che la domanda di immatricolazione dev'essere presentata soltanto dopo che il rilascio del titolo sia formalmente avvenuto.

La successione delle operazioni fondamentali da espletare dovrà svolgersi secondo il seguente schema:

1) *Immatricolazioni di veicoli nuovi*:

a) quando si tratti di veicoli da destinare al trasporto di cose proprie (art. 1 della legge 20 giugno 1935, n. 1349), ovvero al trasporto di cose per conto di terzi (art. 2):

La domanda intesa ad ottenere la licenza al trasporto in conto proprio o l'autorizzazione al trasporto cose per conto di terzi va presentata, con la documentazione di rito, alla sede provinciale dell'E.A.M. che trasmette poi la pratica allo Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile competente, dopo aver provveduto ai propri adempimenti. L'Ispettorato compartimentale, accertata la regolarità dell'istruttoria effettuata dalla sede provinciale dell'E.A.M., nonchè l'esistenza degli estremi previsti dalle disposizioni vigenti in materia di disciplinamento dei trasporti di cose per l'accoglimento della domanda, accorda l'autorizzazione al trasporto per conto terzi, mediante l'emissione del provvedimento formale, datato, protocollato e firmato, che è previsto dall'art. 7 del decreto ministeriale 8 giugno 1949 e dal punto *G*) della circolare numero 203/1949, o la licenza al trasporto di cose proprie, mediante provvedimento redatto sulla domanda, come disposto al punto 5 della circolare n. 325/1948. In questa prima fase nulla è quindi innovato nella prassi già in atto, con la sola avvertenza che i provvedimenti di autorizzazione o licenza non potranno riportare i numeri di immatricolazione dei veicoli in quanto l'immatricolazione stessa non sarà ancora avvenuta.

I provvedimenti stessi dovranno essere però integrati con una delle seguenti clausole:

a-1) « la presente autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi è valida per autoveicoli di portata superiore a 50 quintali »

oppure

« ..... è valida solo per autoveicoli di portata non superiore a 50 quintali »

a-2) « la presente licenza al trasporto di cose proprie è valida per autoveicoli di portata superiore a 25 quintali »

oppure

« ..... è valida solo per autoveicoli di portata non superiore a 25 quintali ».

Una copia del provvedimento di autorizzazione o di licenza viene trasmessa all'Ufficio provinciale della motorizzazione civile, ove il provvedimento non sia stato emanato dall'Ufficio stesso.

L'Ispettorato compartimentale o l'Ufficio provinciale della motorizzazione civile invitano il proprietario del veicolo a presentare la domanda di immatricolazione, accompagnata dal certificato di conformità del veicolo o dal certificato d'origine quando si renda necessaria la visita o prova del veicolo stesso.

Si avverte che la visita o prova del veicolo può essere effettuata solo se sia stato già emesso il provvedimento di autorizzazione o di licenza. L'Ufficio provinciale, quando nulla osti all'accoglimento della domanda di immatricolazione, nel senso che sia stato prodotto un regolare certificato di conformità di veicolo omologato o abbiano avuto esito positivo la visita e prova, provvede:

ad immatricolare il veicolo;

a compilare duplice copia del provvedimento di autorizzazione o licenza al trasporto con l'indicazione del numero di immatricolazione del veicolo ed a trasmetterne una allo Ufficio emittente e l'altra alla sede provinciale dell'E.A.M. che ha, a suo tempo, istruito la pratica;

ad emettere il documento di circolazione del veicolo;

ad apporre nel documento di circolazione l'annotazione relativa all'autorizzazione o licenza al trasporto;

ad accertare l'avvenuta corresponsione della tassa di concessione governativa;

a trasmettere il documento di circolazione al competente Ufficio del pubblico registro automobilistico.

Il P.R.A., dopo aver adempiuto a quanto di propria competenza, consegna all'interessato il documento di circolazione del veicolo (art. 58 del testo unico 15 giugno 1959, n. 393).

Ove il rilascio dell'autorizzazione o della licenza non sia ammesso il veicolo non deve essere immatricolato e il documento di circolazione non è rilasciabile.

b) quando si tratti di veicolo da destinare al servizio pubblico di piazza per trasporto di cose (art. 4 della legge 20 giugno 1935, n. 1349):

l'Ispettorato compartimentale della motorizzazione provvede all'immatricolazione soltanto quando venga esibita una dichiarazione rilasciata dal sindaco, attestante che la ditta ha il titolo per l'assegnazione dell'autorizzazione al trasporto di cose in servizio di piazza nei limiti numerici stabiliti dal Consiglio comunale.

Qualora il richiedente non esibisca il predetto attestato, l'Ispettorato non provvede all'immatricolazione e non rilascia il documento di circolazione.

In ogni caso l'Ispettorato non provvede all'immatricolazione ed al rilascio del documento di circolazione ove non siano state osservate le direttive generali sul decentramento stabilito nel decreto ministeriale 8 ottobre 1955.

2) *Trasferimenti di proprietà di veicoli immatricolati*:

Ai sensi dell'art. 5 del decreto 5 settembre 1961, non è ammesso il rilascio del documento di circolazione al nuovo intestatario, se a quest'ultimo non sia stato previamente rilasciato il titolo per effettuare i trasporti.

La successione delle operazioni fondamentali da espletare dovrà svolgersi secondo il seguente schema:

a) trasferimento di proprietà nell'ambito della stessa Provincia.

Nel caso di trasferimento di proprietà nella stessa Provincia di veicoli destinati al trasporto di cose, poichè per adibire detti veicoli all'uso cui sono destinati occorre che il nuovo proprietario sia in possesso del titolo prescritto, ed il relativo accertamento non può essere esperito dall'Ufficio del pubblico registro automobilistico, detto Ufficio, annotato il trasferimento di proprietà nel documento di circolazione, non restituisce all'acquirente del veicolo il documento stesso, ma provvede a trasmetterlo all'Ufficio provinciale della motorizzazione civile che lo consegna all'acquirente solo se e quando venga emessa la licenza o l'autorizzazione in conto di terzi o esista il titolo per il servizio di piazza in relazione alle disposizioni sul disciplinamento dei trasporti di cose.

Si osservano le modalità previste nei rispettivi commi *a*) e *b*) del precedente punto 1) lettera *B*;

b) trasferimento di proprietà con cambiamento di Provincia:

Nel caso di trasferimento di proprietà all'acquirente che risieda in Provincia diversa da quella ove il veicolo è immatricolato, è necessaria una nuova immatricolazione. Anche la nuova immatricolazione può essere accordata soltanto nel caso che l'acquirente del veicolo abbia titolo ad ottenere l'autorizzazione o la licenza al trasporto di cose proprie o l'autorizzazione al servizio di piazza in relazione alle relative norme disciplinatrici sui trasporti. Sono da osservare le istruzioni impartite nei commi *a*) e *b*) del precedente punto 1), lettera *B*.

c) nei casi previsti nelle precedenti lettere *a*) e *b*) non è ammissibile il rilascio dell'estratto del documento di circolazione.

L'Ufficio provinciale della motorizzazione civile annota sul documento di circolazione l'autorizzazione o licenza emessa a favore dell'acquirente, soltanto dopo l'annullamento della autorizzazione o licenza eventualmente accordata in precedenza al venditore, dandone notizia all'Ispettorato che ha emesso l'autorizzazione. Quest'ultimo ne dà a sua volta notizia all'Ufficio dell'E.A.M. che ha istruito la pratica.

C. — RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI AL TRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI CON AUTOCARRI DI PORTATA SUPERIORE A 50 QUINTALI. (ART. 1 DECRETO MINISTERIALE 5 SETTEMBRE 1961).

Con decreto ministeriale 5 settembre 1961 (art. 1) è stata ammessa la possibilità di rilasciare l'autorizzazione al trasporto di cose in conto di terzi per gli autocarri od autoarticolati di portata superiore a 50 quintali che, essendo già immatricolati al nome del richiedente alla data di pubblicazione del decreto (7 settembre 1961), risultassero, alla stessa data, sprovvisti della predetta autorizzazione al conto terzi al nome del richiedente, oppure muniti alla stessa data della licenza al trasporto di cose proprie allo stesso nome del richiedente.

Si prescrive quanto segue:

1) Tenuto conto della particolare situazione in cui viene a trovarsi chi, pur essendo proprietario del veicolo alla data del 7 settembre 1961, non abbia potuto completare, entro la stessa data, le operazioni per l'immatricolazione, si consente che l'autorizzazione prevista nell'art. 1 del decreto 5 settembre 1961 venga accordata anche quando l'autocarro od autoarticolato, pur non essendo ancora immatricolato al nome del richiedente alla data del 7 settembre 1961, risulti, tuttavia, alla stessa data già in proprietà del richiedenete.

La proprietà del veicolo alla data del 7 settembre 1961 deve essere comprovata dalla ditta richiedente l'autorizzazione.

Deve assumersi esclusivamente:

a) quando si tratti di veicolo nuovo di fabbrica, la data di vendita del veicolo risultante dalla dichiarazione di vendita autenticata dal notaio se trattisi di acquisto effettuato per contanti, ovvero dalla data del contratto di compravendita, autenticato dal notaio, se trattisi di acquisto a rate;

b) quando si tratti di veicolo già immatricolato al nome di altre ditte, la data di registrazione agli effetti della legge di registro, dell'atto di trasferimento di proprietà del veicolo al richiedente l'autorizzazione, oppure la data di registrazione della dichiarazione di vendita;

2) Nel caso di ditte munite di licenza al trasporto di cose proprie il rilascio dell'autorizzazione per conto terzi è ammesso soltanto, a partire dalla data delle presente circolare, quando il richiedente risulti aver presentato:

a) la domanda alle sedi provinciali E.A.M. a norma della circolare 118/1960;

b) ovvero risulti di aver cessato completamente di svolgere, alla data del 7 settembre 1961, quell'attività agricola, industriale o commerciale, sulla base della quale fu rilasciata, a suo tempo, la licenza al trasporto di cose proprie.

La cessazione da quell'attività agricola, industriale o commerciale, sulla base della quale era stata rilasciata la licenza al trasporto di cose proprie, dovrà essere documentata dal richiedente mediante la presentazione di un certificato della Camera di commercio, industria ed agricoltura, ovvero, in mancanza, verrà accertata dall'Ispettorato della motorizzazione civile sentita la Camera di commercio ed i carabinieri.

3) La domanda per ottenere l'autorizzazione prevista nell'art. 1 del decreto, dev'essere presentata, nei modi prescritti, entro il termine del 31 dicembre 1961, a pena di decadenza.

4) Entro lo stesso termine del 31 dicembre 1961, dev'essere presentata, a pena di decadenza, la domanda per ottenere l'autorizzazione prevista nell'art. 1 del decreto ministeriale 19 maggio 1961.

5) Nel caso di trasferimento di proprietà di un autoveicolo od autoarticolato per il quale è stata accordata l'autorizzazione a norma dell'art. 1 del citato decreto 5 settembre 1961, non trova applicazione il disposto dell'art. 4 del decreto ministeriale 8 giugno 1949 e quindi l'acquirente del veicolo non può ottenere l'autorizzazione al trasporto di cose in conto di terzi in seguito alla rinuncia all'autorizzazione da parte del venditore.

L'applicazione dell'art. 4 del citato decreto 8 giugno 1949 è ammessa eccezionalmente quando si tratti di trasferimento di proprietà di un autoveicolo da parte del dante causa al proprio coniuge o figli; oppure nei casi di eredità di cui all'art. 6 del decreto 8 giugno 1949.

Le autorizzazioni emesse in base all'art. 1 del decreto ministeriale 5 settembre 1961 ed eccezionalmente rilasciate al coniuge, al figlio o agli eredi non sono trasferibili.

L'intrasferibilità deve essere annotata nella carta di circolazione del veicolo.

D. — REVOCA DEI DOCUMENTI DI CIRCOLAZIONE

Allo scopo di impedire il riprodursi di situazioni irregolari tra le imprese di trasporto, si deve disporre la revoca dei documenti di circolazione relativi a veicoli non muniti della licenza o dell'autorizzazione al trasporto (per mancato inoltro della domanda entro i limiti di tempo ammessi o per difetto dei requisiti richiesti, o per revoca delle autorizzazioni, o per vendita di veicoli, ecc.).

L'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile provvede alla revoca del documento di circolazione di ogni veicolo destinato al trasporto di cose già immatricolate e non munito di autorizzazione o licenza al trasporto, per il quale non sia stata presentata, entro il 31 dicembre 1961, la domanda per ottenere l'autorizzazione al trasporto in conto di terzi o la licenza al trasporto di cose proprie, oppure quando l'autorizzazione o la licenza suddette non sono rilasciabili (per mancanza delle condizioni prescritte nel disciplinamento sui trasporti di cose).

L'Ispettorato della motorizzazione civile provvede anche alla revoca del documento di circolazione in tutti i casi di revoca o annullamento del titolo per effettuare i trasporti.

Si rammenta, ad esempio, che, nel caso di sostituzione di un veicolo munito di autorizzazione, deve essere provveduto alla revoca del documento di circolazione del veicolo sostituito, in quanto, per effetto della sostituzione, tale veicolo rimane privo dell'abilitazione al trasporto.

E così, nel caso di ditta che, per ottenere l'autorizzazione al trasporto per conto di terzi, dimostri di aver cessato di svolgere l'attività agricola, industriale o commerciale, sulla base della quale ebbe ad ottenere a suo tempo la licenza al trasporto di cose proprie, si deve provvedere alla revoca di detta licenza nei confronti di tutti i veicoli di pertinenza della ditta e, conseguentemente, alla revoca del documeno di circolazione dei veicoli in questione.

E. — VARIE

Le disposizioni riguardanti il divieto di immatricolazione ed il rilascio del documento di circolazione sono entrate in vigore dal giorno 8 settembre 1961, giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto ministeriale 5 settembre 1961 nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono immutate le norme previste nel vigente disciplinamento per il rilascio delle autorizzazioni o delle licenze al trasporto di cose.

Per aver titolo al rilascio dell'autorizzazione al trasporto e, quindi, per poter ottenere e conservare il documento di circolazione del veicolo, l'interessato deve essere in grado di dimostrare, nei modi prescritti, di essere in possesso, congiuntamente:

a) dei requisiti di carattere personale richiesti dalla legge 20 giugno 1935, n. 1349 o da altre leggi, vale a dire: la capacità tecnica morale o finanziaria; l'iscrizione (oppure la denuncia) alla Camera di commercio per l'attività dei trasporti in conto di terzi, ecc.);

b) dei requisiti obiettivi previsti caso per caso, dal disciplinamento sul rilascio delle autorizzazioni in applicazione della citata legge n. 1349.

Per il rilascio della licenza al trasporto di cose proprie con autocarri di portata superiore a 25 quintali deve essere, invece, effettuato l'accertamento di cui alle circolari n. 325/1948, n. 366/1948 e 32/1950; mentre quando si tratti di autocarri aventi una portata non superiore a tale limite è sufficiente la semplice presentazione della domanda.

E' consentito ai signori Direttori degli Ispettorati compartimentali di apportare alle norme procedurali sopra descritte quelle modifiche, esclusivamente interessanti i rapporti interni tra i vari reparti, che potranno essere suggerite dalla esperienza o dalla particolare organizzazione di ogni singolo Ufficio.

In ogni caso è opportuno che i signori Direttori emanino le predette norme, tenendo presenti le finalità del decreto e l'opportunità di ridurre al minimo possibile sia il tempo ed il lavoro per il disbrigo delle pratiche, che l'espletamento delle formalità a carico dell'utente.

All'uopo dovranno essere anche sentiti i Direttori provinciali dell'E.A.M.

La presente circolare è da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 novembre 1961

Il Ministro: SPATARO

(7319)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 16 marzo 1961, registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 1961, registro n. 33, foglio n. 178, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto dal prof. Tommaso De Luca avverso gli atti del concorso a quattromilacentottantadue cattedre di italiano, latino, storia e geografia negli istituti medi inferiori (tab. 1) indetto con decreto ministeriale 22 maggio 1953.

(7050)

Diffida per smarrimento di diplomi originali di laurea

Il dott. Felice Salvo, nato a Imperia il 2 marzo 1920, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in chimica, conseguito presso l'Università di Roma il 15 luglio 1942.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50, del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(7199)

La dott.ssa Elvina Manzi, nata a Pavia il 4 luglio 1922, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in scienze matematiche, conseguito presso l'Università di Pavia il 27 dicembre 1946.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Pavia.

(7200)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 7 agosto 1961, recante «Norme per l'adulterazione degli oli minerali destinati all'azionamento dei motori delle barche per la pesca, dei motopescherecci e delle macchine agricole nonchè del petrolio destinato alla produzione di fonti luminose sulle barche da pesca per la cattura del pesce», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 28 ottobre 1961, pagina 4212, al 6° rigo dell'art. 4, in luogo di: «dallo», leggasi: «dello» ed al 13° rigo dello stesso art. 4 in luogo di: «i requisiti», leggasi: «i recipienti».

(7337)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 240

Corso dei cambi del 9 novembre 1961 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,62	620,605	620,615	620,61	620,61	620,62	620,60	620,61	620,62
$ Can.	600,90	600,80	600,60	600,90	599,75	600,92	601,20	600,90	601 —	601 —
Fr. Sv.	143,50	143,52	143,525	143,525	143,52	143,51	143,54	143,55	143,51	143,53
Kr. D.	90,14	90,14	90,14	90,12	90,15	90,14	90,12	90,15	90,14	90,15
Kr. N.	87,17	87,16	87,20	87,16	87,15	87,17	87,165	87,20	87,17	87,15
Kr. Sv.	119,96	119,95	119,93	119,935	119,95	119,95	119,915	120 —	119,96	119,95
Fol.	172,25	172,25	172,26	172,28	172,30	172,26	172,29	172,30	172,25	172,25
Fr. B.	12,47	12,47	12,472	12,471	12,47	12,47	12,471	12,46	12,47	12,47
Fr. Fr. (N.F.)	126,27	126,26	126,265	126,27	126,29	126,27	126,28	126,25	126,27	126,27
£.st.	1746,65	1746,90	1746,85	1746,875	1746,90	1746,65	1746,90	1746,50	1746,65	1746,75
Dm. occ.	155,01	154,98	155,02	154,99	155 —	155,03	155,01	155,05	155,01	155 —
Scell. Austr.	24,02	24,025	24,03	24,02875	24,03	24,03	24,02875	24,03	24,02	24,03
Escudo Port.	21,78	21,77	21,75	21,78	21,70	21,78	21,7725	21,79	21,78	21,78

Media dei titoli del 9 novembre 1961

Titolo	Valore
Rendita 3,50 % 1906	92,025
Id. 3,50 % 1902	92 —
Id. 5 % 1935	105,925
Redimibile 3,50 % 1934	99,90
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,10
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,60
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,875
Id. 5 % 1936	101,70
Id. 5 % (Città di Trieste)	99,975
Id. 5 % (Beni Esteri)	99,05
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1962)	101,90
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	102,875
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	102,80
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	102,90
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	102,90
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	103,325
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	103,125
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	103,75
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,775

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 9 novembre 1961

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,617
1 Dollaro canadese	601,05
1 Franco svizzero	143,532
1 Corona danese	90,12
1 Corona norvegese	87,162
1 Corona svedese	119,925
1 Fiorino olandese	172,285
1 Franco belga	12,471
1 Franco nuovo (N.F.)	126,275
1 Lira sterlina	1746,887
1 Marco germanico	155 —
1 Scellino austriaco	24,029
1 Escudo Port.	21,776

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Terza estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni del Tesoro novennali 5 % di scadenza 1° gennaio 1968

Si rende noto che il giorno 1° dicembre 1961, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del Debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la terza estrazione per l'assegnazione di un premio di L. 10.000.000, di quattro di L. 5.000.000 e di venti di L. 1.000.000 a ciascuna delle trentuno serie (dalla 1ª/1968 alla 31ª/1968) dei buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 1° gennaio 1968, emessi in base al decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito in legge 23 febbraio 1958, n. 84, e decreto ministeriale 27 febbraio 1958.

Le operazioni preliminari di contazione e ricognizione delle schede destinate all'estrazione di cui sopra, da effettuarsi a norma del decreto ministeriale 25 settembre 1931, avranno luogo il giorno 30 novembre 1961, alle ore 10, nella sala sopra citata, aperta al pubblico.

Roma, addì 8 novembre 1961

Il direttore generale: GRECO

(7188)

ISTITUTO DI CREDITO PER LE IMPRESE DI PUBBLICA UTILITÀ

Avviso riguardante il sorteggio, per il rimborso, di titoli rappresentanti obbligazioni 6 % e 6 % ventennale.

Si notifica che il giorno 1° dicembre 1961, con inizio alle ore 8,30, si procederà, nella sala delle estrazioni presso la sede dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, via Aureliana n. 7, Roma, alle seguenti operazioni:

a) In ordine alle obbligazioni 6%:

estrazione a sorte di:
n. 170 titoli di L. 2.500
n. 342 titoli di L. 5.000
n. 4.371 titoli di L. 12.500
n. 1.961 titoli di L. 25.000

in totale n. 6.844 titoli per il complessivo valore nominale di L. 105.797.500.

b) In ordine alle obbligazioni 6% ventennale:

estrazione a sorte di:
n. 9.008 titoli di L. 12.500
n. 5.708 titoli di L. 25.000
n. 35.170 titoli di L. 50.000
n. 11.834 titoli di L. 500.000

in totale n. 61.720 titoli per il complessivo valore nominale di di L. 7.930.800.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 6 novembre 1961

Il presidente: Tullio ODORIZZI

(7317)

Avviso riguardante il sorteggio, per il rimborso, di titoli rappresentanti obbligazioni 6 % Serie speciale « Telefonica », 5,50 % Serie speciale « Società Edison », 6 % Serie speciale « Società Edison » e 6 % Serie speciale « Società Montecatini ».

Si notifica che il giorno 1° dicembre 1961, con inizio alle ore 9,30, si procederà, nella sala delle estrazioni presso la sede dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, via Aureliana n. 7, Roma, alle seguenti operazioni:

a) In ordine alle obbligazioni 6% Serie speciale « Telefonica »:

1) estrazione a sorte, sulle obbligazioni della 4ª emissione - Ventennale, di:
n. 800 titoli di L. 12.500, per il valore nominale di L. 10.000.000;

2) estrazione a sorte, sulle obbligazioni della 5ª emissione - Ventennale, di:
n. 600 titoli di L. 12.500
n. 500 titoli di L. 25.000

in totale n. 1.100 titoli per il complessivo valore nominale di L. 20.000.000.

b) In ordine alle obbligazioni 5,50% Serie speciale « Società Edison »:

1) estrazione a sorte, sulle obbligazioni della 1ª emissione, di:
n. 1.057 titoli di L. 500
n. 830 titoli di L. 2.500
n. 1.055 titoli di L. 5.000
n. 1.055 titoli di L. 12.500

in totale n. 3.997 titoli per il complessivo valore nominale di L. 21.066.000;

2) estrazione a sorte, sulle obbligazioni della 2ª emissione, di:
n. 607 titoli di L. 12.500
n. 905 titoli di L. 25.000

in totale n. 1.512 titoli per il complessivo valore nominale di L. 30.212.500.

c) In ordine alle obbligazioni 6% Serie speciale « Società Edison »:

1) estrazione a sorte, sulle obbligazioni della 3ª emissione, di:
n. 266 titoli di L. 25.000
n. 275 titoli di L. 50.000
n. 676 titoli di L. 100.000
n. 297 titoli di L. 500.000

in totale n. 1.514 titoli per il complessivo valore nominale di L. 236.500.000;

2) estrazione a sorte, sulle obbligazioni della 4ª emissione, di:
n. 190 titoli di L. 25.000
n. 285 titoli di L. 50.000
n. 380 titoli di L. 100.000
n. 359 titoli di L. 500.000

in totale n. 1.214 titoli per il complessivo valore nominale di L. 236.500.000;

3) estrazione a sorte, sulle obbligazioni della 5ª emissione, di:
n. 192 titoli di L. 25.000
n. 252 titoli di L. 50.000
n. 706 titoli di L. 100.000
n. 573 titoli di L. 500.000

in totale n. 1.723 titoli per il complessivo valore nominale di L. 374.500.000;

4) estrazione a sorte, sulle obbligazioni della 6ª emissione, di:
n. 146 titoli di L. 25.000
n. 191 titoli di L. 50.000
n. 533 titoli di L. 100.000
n. 433 titoli di L. 500.000

in totale n. 1.303 titoli per il complessivo valore nominale di L. 283.000.000.

d) In ordine alle obbligazioni 6% Serie speciale « Società Montecatini »:

estrazione a sorte di:
n. 144 titoli di L. 25.000
n. 292 titoli di L. 50.000
n. 903 titoli di L. 100.000
n. 881 titoli di L. 500.000

in totale n. 2.220 titoli per il complessivo valore nominale di L. 549.000.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 6 novembre 1961

Il presidente: Tullio ODORIZZI

(7318)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITA'

Concorso per esami a sette posti di veterinario provinciale di 3ª classe in prova nella carriera direttiva dei veterinari provinciali del Ministero della sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, concernente la revisione dei ruoli organici e delle carriere del personale del Ministero della sanità e dell'Istituto superiore di sanità;

Considerato che nel ruolo della carriera direttiva dei veterinari provinciali del Ministero della sanità è disponibile, nelle qualifiche fino a veterinario provinciale di 1ª classe, tenuto anche conto dei posti di risulta nelle qualifiche superiori, un sufficiente numero di posti rispetto a quelli messi a concorso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 268, con il quale vengono fissate norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678 e la legge 18 marzo 1958, n. 228, recanti nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686, con cui sono stati, rispettivamente, approvati il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato e le relative norme di esecuzione;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso.

E' indetto un concorso per esami a sette posti di veterinario provinciale di 3ª classe in prova nella carriera direttiva dei veterinari provinciali del Ministero della sanità.

Art. 2

Requisiti per l'ammissione.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) laurea in medicina veterinaria;

b) abilitazione all'esercizio professionale;

c) età non superiore agli anni 32.

Per le categorie di candidati, a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo di età non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni, ovvero i 45 per i mutilati ed invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione, già rivestano la qualità di impiegato dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato;

d) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

e) godimento dei diritti politici;

f) buona condotta;

g) idoneità fisica all'impiego;

h) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti e dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Presentazione delle domande di ammissione.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, secondo il modello allegato, dovranno pervenire al Ministero della sanità — Ufficio concorsi — nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo-data apposto dal Ministero.

Non si terrà conto delle domande che risultino pervenute dopo il termine sopraindicato, anche se spedite per posta o trasmesse con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda, oltre al proprio nome e cognome:

1) il luogo e la data di nascita nonchè, in caso di superamento del limite di età di anni 32, i titoli che danno diritto all'aumento del limite stesso;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

5) di non essere stati esclusi dall'elettorato attivo politico;

6) il possesso del titolo di studio richiesto, con l'indicazione dell'Università presso la quale è stato conseguito;

7) il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, ovvero del certificato di abilitazione provvisoria, con l'indicazione della data e dell'Università presso cui sono stati rispettivamente conseguiti o rilasciati.

I candidati provvisoriamente abilitati all'esercizio professionale che abbiano chieso ed ottenuto il rilascio del diploma di abilitazione definitiva, previsto dall'art. 8 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, dovranno fare menzione di quest'ultimo titolo;

8) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) le lingue estere prescelte, tra quelle indicate nel programma di esame, per la prova obbligatoria e per le eventuali prove facoltative;

10) l'impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualunque destinazione;

11) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni, le cause di risoluzione degli eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego, con esplicita dichiarazione di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione o di revoca o di dispensa o di decadenza, ai sensi dell'art. 128 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito dei candidati, i quali hanno l'obbligo di comunicare al Ministero le eventuali variazioni del recapito stesso

La firma, in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

L'Amministrazione provvede, d'ufficio, ad accertare il requisito della buona condotta, nonchè le cause di risoluzione degli eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego. Si riserva, altresì, di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia, ai fini dell'accertamento del requisito di cui alla lettera *g*) dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Commissione di esame.

La Commissione giudicatrice del concorso, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta:

a) da un presidente di sezione o da un consigliere di Stato, presidente;

b) da due impiegati delle carriere direttive, in servizio presso il Ministero della sanità, con qualifica non inferiore a direttore di divisione;

c) da due docenti universitari delle materie su cui vertono gli esami.

Alla Commissione predetta saranno aggregati membri aggiunti per le lingue estere e per l'ordinamento sanitario e amministrativo dello Stato e la legislazione veterinaria.

In caso di impedimento di un qualunque componente della Commissione esaminatrice, esso sarà definitivamente surrogato da altro, scelto nella stessa categoria alla quale l'impedito appartiene.

Un impiegato amministrativo, di qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe, in servizio presso il Ministero della sanità, esercita le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 5.

Prove di esame.

Il concorso comprende prove scritte, pratiche ed orali, secondo il programma allegato al presente decreto.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

Tanto le prove scritte, quanto quelle pratiche ed orali avranno luogo in Roma.

Ai candidati sarà data comunicazione della data e della sede dello svolgimento delle prove scritte, di quelle pratiche e di quelle orali nei termini stabiliti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

I candidati dovranno presentarsi agli esami muniti di un documento di riconoscimento valido.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale e le prove pratiche non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva è stabilita sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte, la media dei voti riportati nelle prove pratiche e il voto ottenuto in quella orale.

E' in facoltà di ciascun candidato dichiarare, nel testo della domanda di ammissione al concorso, di essere pronto a sostenere la prova scritta ed orale anche sopra altre lingue estere in aggiunta a quella di obbligo. In tal caso la Commissione provvede a sottoporre il candidato ai relativi esperimenti di esame e, se questi abbiano esito favorevole, aggiungerà un punteggio pari ad un decimo della votazione ottenuta nella prova stessa.

Art. 6.

Presentazione dei documenti.

I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza nella nomina dovranno far pervenire al Ministero della sanità - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti prescritti per dimostrare il possesso dei titoli stessi, redatti nella forma prevista dalle vigenti disposizioni.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, fissato nel precedente art. 3, purchè possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente.

I candidati dichiarati vincitori dovranno far pervenire all'ufficio di cui sopra, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sia i documenti di rito elencati nel successivo art. 7, sia quelli per godere del beneficio dell'aumento dei limiti di età.

Art. 7.

Documenti di rito che devono produrre i candidati dichiarati vincitori.

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre, nel termine stabilito dal terzo comma del precedente art. 6, i seguenti documenti:

a) diploma originale o copia notarile autenticata, su carta da bollo da L. 200, del titolo di studio prescritto nel precedente art. 2 per l'ammissione al concorso.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma, sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere nello sostitutivo, a tutti gli effetti del diploma, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso;

b) diploma di abilitazione all'esercizio professionale, ovvero certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio medesimo, in originale o copia autenticata da notaio.

I concorrenti che abbiano ottenuto, in sostituzione del certificato di abilitazione provvisoria, il diploma di abilitazoine definitiva, dovranno esibire in originale o copia autenticata da notaio, quest'ultimo titolo;

c) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo da L. 100.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile in un Comune italiano. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero, potranno produrre un certificato dell'autorità consolare; la firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate;

d) cerificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

e) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

f) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

g) certificato, su carta bollata da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

I documenti indicati alle precedenti lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) non sono soggetti alla legalizzazione delle firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

h) documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 200, rilasciato dalla autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare, in bollo da L. 200, rilasciato dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del Commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato presso un capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dal Commissario di leva e vistato dal Comandante di porto;

4) per i candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma terzo del precedente art. 6:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare, altresì, che gli interessati godevano del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Il personale statale di ruolo, quello dei ruoli aggiunti e quello già inquadrato nei ruoli transitori, dovranno produrre i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri;

1) copia dello stato di servizio, su carta bollata da L. 200, *di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento* della comunicazione di cui al terzo comma del precedente art. 6, con le note dell'ultimo triennio, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici:
2) titolo di studio;
3) diploma di abilitazione all'esercizio professionale;
4) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) diploma di abilitazione all'esercizio professionale;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) estratto dell'atto di nascita;
5) un certificato rilasciato, su carta bollata da L. 100, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza presentati a questa od altra Amministrazione.

Potrà essere concesso un ulteriore breve termine perentorio per la rettifica dei documenti non regolari e della domanda di ammissione.

Art. 8.

Graduatoria del concorso.

La graduatoria di candidati che avranno superato tutte le prove tenuto conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziale, previste dalle disposizioni in vigore, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e sarà approvata con decreto del Ministro, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego; essa verrà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità. Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Nomina dei vincitori.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di veterinari provinciali di 3ª classe in prova nel ruolo dei veterinari provinciali dell'Amministrazione della sanità e conseguiranno la nomina in ruolo se ritenuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto, con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, saranno corrisposti il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera, oltre le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni, nonchè il rimborso delle spese per raggiungere la destinazione loro assegnata.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 marzo 1961

Il Ministro: GIARDINA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1961
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 153

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte

1) Etiologia, epizoologia, patogenesi, sintomalogia, lesioni anatomopatologiche, diagnosi differenziale e sperimentale, terapia, profilassi e polizia veterinaria delle seguenti malattie trasmissibili degli animali: afta epizootica, peste bovina, pleuro *polmonite essudativa contagiosa dei bovini, peste suina*, rabbia, affezioni influenzali degli equini, tubercolosi bovina, brucellosi, mastite catarrale contagiosa dei bovini, carbonchio ematico, carbonchio sintomatico, gastro-enterotossiemie, salmonellosi, malrossino, morva, morbo coitale maligno, tricomoniasi, distomatosi e strongilosi dei ruminanti, malattie del pollame (pseudo peste, malattia respiratoria cronica, bronchite infettiva, corizza contagiosa, laringo tracheite infettiva, colera aviare, pullorosi). Sterilità dei bovini da cause infettive.

2) Ispezioni degli alimenti di origine animale e zootecnia:

a) ispezione delle carni fresche e preparate e dei prodotti della pesca. Macelli pubblici e privati, mercati di bestiame, delle carni, del pesce. Controllo sanitario della produzione del latte;

b) igiene zootecnica;

c) alimentazione del bestiame;

d) produzioni zootecniche;

e) scelta dei riproduttori e metodi di riproduzione in zootecnica;

f) fecondazione artificiale degli animali nei riguardi sanitari e zootecnici.

3) *Lingua estera*:

traduzione dall'italiano in una delle seguenti lingue: francese, inglese, tedesco e spagnolo a scelta del candidato, per la cui esecuzione è ammesso l'uso del vocabolario. Il candidato può, inoltre, chiedere di sostenere una o più prove facoltative di lingue, sempre scelte tra le quattro summenzionate, ma diverse da quella scelta per la prova obbligatoria.

Prove pratiche

1) Prova in laboratorio, consistente nella diagnosi delle principali malattie trasmissibili degli animali.

2) Ispezioni delle carni fresche e preparate e degli altri alimenti di origine animale.

3) Accertamento clinico su animale infetto e sospetto di malattie trasmissibili.

Prova orale

a) Etiologia, epizoologia, patogenesi, sintomatologia, lesioni anatomopatologiche, diagnosi differenziale e sperimentale, terapia, profilassi e polizia veterinaria delle malattie trasmissibili degli animali, previste dal vigente regolamento di polizia veterinaria.

b) Disinfezione e disinfestazione.

c) Ispezione delle carni fresche e preparate e degli altri alimenti di origine animale.

d) Zootecnica, limitatamente agli argomenti indicati nella seconda prova scritta.

e) Ordinamento sanitario e amministrativo dello Stato. Legislazione veterinaria.

f) Lingua estera obbligatoria ed eventuali altre lingue facoltative (conversazione, lettura e traduzione a vista di un brano di natura tecnica).

(Schema della domanda da inviarsi su carta bollata da L. 200)

Al Ministero della sanità - Ufficio concorsi - ROMA

Il sottoscritto . . . ., nato a . (Prov. di . . . .) il . . . . residente in . . . via . . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a sette posti di veterinario provinciale di 3ª classe in prova nella carriera direttiva dei veterinari provinciali dell'Amministrazione della sanità.

Fa presente (solo per coloro che, avendo superato il 32° anno di età, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 2 del bando in quanto (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento dei limiti).

Il sottoscritto dichiara:

1) di aver conseguito il diploma di laurea in medicina veterinaria in data . . . . presso l'Università di . .,

2) di essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale (o del certificato di abilitazione provvisoria) conseguito (o rilasciato) in data . . presso . . (o dall'Università di) . . . .,

3) di essere cittadino italiano;

4) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . .,

5) di non aver riportato condanne penali (in caso contrario indicare le eventuali condanne e se vi siano stati amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

6) di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione . . . . .,

7) di non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo.

Il sottoscritto dichiara, sotto la sua responsabilità di non essere mai stato dipendente da altra Amministrazione dello Stato (oppure di essere dipendente dal Ministero . . in qualità di . . . . in servizio a . . . . . presso . . . ovvero di essere stato dipendente dal Ministero . in qualità di . e di aver lasciato il servizio il ma non per provvedimenti di destituzione, dispensa o decadenza dall'impiego).

Per la prova obbligatoria di lingua straniera, sceglie la lingua . . e per quella facoltativa la lingua (o le lingue) . .

Il sottoscritto dichiara, infine, di essere disposto a raggiungere qualsiasi destinazione in caso di nomina.

addì . . . .

(Firma) . . . .

N.B. — Indicare presso cui si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni . . . . . . impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero della sanità non assume responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

La firma deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Sia la firma del notaio sia quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700. Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo dell'autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(6395)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato a sedici posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario dei Provveditorati agli studi, indetto con decreto ministeriale 31 dicembre 1958.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il Bollettino ufficiale n. 40 (Parte II) in data 5 ottobre 1961, del Ministero della pubblica istruzione, pubblica il decreto ministeriale 23 giugno 1961, registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 1961, registro n. 54, foglio n. 304, che approva la graduatoria di merito, nonchè quella dei vincitori e degli idonei del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a sedici posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario dei Provveditorati agli studi, indetto con decreto ministeriale 31 dicembre 1958.

(7079)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Diario delle prove scritte del concorso per esami a venticinque posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo dell'Amministrazione centrale del personale amministrativo della carriera direttiva.

Le prove scritte del concorso per esami a venticinque posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo dell'Amministrazione centrale del personale amministrativo della carriera direttiva del Ministero difesa-Aeronautica, indetto con decreto ministeriale 8 marzo 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 14 giugno 1961, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, nei giorni 14, 15 e 16 dicembre 1961, con inizio delle singole prove alle ore 8 di ciascun giorno.

(7340)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.